

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- | | |
|------------------------------------|--|
| - Prof. Avv. Enrico Quadri | Presidente |
| - Dott. Comm. Leopoldo Varriale | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Ferruccio Auletta | Membro designato dalla Banca d'Italia (relatore) |
| - Prof.ssa Marilena Rispoli Farina | Membro designato dal Conciliatore Bancario |
| - Avv. Roberto Manzione | Membro designato dal C.N.C.U. |

nella seduta del 16 febbraio 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorrente, cointestatario insieme al coniuge (che, mediante compilazione e sottoscrizione dello specifico riquadro previsto nel modulo per il ricorso, ha aderito allo stesso) di un contratto di mutuo fondiario stipulato il 21/7/2000, con nota del 16/09/2009 ha contestato alla Banca:

- a) l'immotivato inoltro di un sollecito di pagamento (26/8/2009) per il "*rientro di una esposizione fisiologica concordata*" in precedenza;
- b) l'addebito, in occasione del pagamento delle rate in mora, di spese aggiuntive rispetto a quanto contrattualmente previsto (0,52 Euro per ciascuna rata), mettendone anche in evidenza la variabilità nel tempo.

Il ricorrente, sebbene in via incidentale, ha altresì rappresentato che il tasso per gli interessi di mora (7% maggiorato di 2 punti, giusta art. 3 del contratto di mutuo) sarebbe difforme dalla misura indicata dalla stessa Banca "*nella comunicazione n. 1 del 31/12/2008*", peraltro non allegata.

Il cliente ha prodotto copia della nota del 15/10/2009 di riscontro al reclamo, a mezzo della quale la Banca ha replicato che:

a) il contenuto della lettera del 26/8/2009 era in linea con quanto stabilito nel piano di rientro del 3/9/2008 concordato per la sistemazione delle rate impagate: detto piano, infatti, prevede che *“in caso di mancato puntuale pagamento di uno solo degli importi pattuiti la Banca avrebbe adottato, senza ulteriore avviso, ogni utile azione atta a salvaguardare le proprie ragioni di credito per capitale, interessi maturati e maturandi, commissioni, penali e spese”*;

b) gli oneri relativi al pagamento delle rate in mora *“sono costituiti dalle commissioni d’incasso pari a Euro 0,52 per ciascuna rata e dalle spese per i solleciti di pagamento pari a Euro 10,00 (per ogni sollecito), solleciti che la ... Banca ... trasmette in ragione dell’esistenza di rate ... impagate”*.

Col ricorso all’Arbitro, il cliente lamenta che *“la Banca continua e senza giusta motivazione a trattenere Euro 10,52”* in occasione del pagamento delle rate. In particolare, con riferimento alla risposta della banca, il ricorrente sottolinea di non aver ricevuto ripetuti solleciti *“con Raccomandata”* e che quindi gli oneri *de quibus* non sarebbero giustificabili.

L’interessato fa presente che l’intermediario (*“nel periodo 7 o 8 2009”*) ha provveduto, mediante emissione di assegno circolare, alla restituzione di 75 Euro a titolo di acconto delle somme *“erroneamente percepite”*. Precisa inoltre di aver ricevuto assicurazione in merito alla riconduzione a 0,52 Euro dell’onere in parola e alla liquidazione in suo favore di ulteriori *“eccedenze”*.

In relazione a quanto sopra esposto, egli richiede all’Arbitro che la Banca ripristini, come da contratto, l’onere a 0,52 Euro. Non è stata invece formulata alcuna pretesa in merito alla misura degli interessi di mora.

In sede di controdeduzioni, l’intermediario ha ribadito quanto già a suo tempo rappresentato al ricorrente sulla natura e sulla pubblicizzazione degli oneri. Al riguardo, ha allegato copia di n. 15 solleciti trasmessi al cliente nel periodo dal 21/8/08 al 6/10/09 e del Foglio Informativo concernente i mutui per l’acquisto o la ristrutturazione degli immobili ad uso abitativo del 3/6/2005; ha quindi precisato che in tale data sono state introdotte le *“spese per ogni sollecito di pagamento effettuato a mezzo posta o telefono”*.

L’intermediario ha poi puntualizzato di avere trasmesso i solleciti al cliente tramite posta semplice, non essendo previste specifiche formalità di trasmissione, e di avere riconosciuto in suo favore l’importo di 75 Euro esclusivamente *“per motivi di opportunità commerciale”*.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

In conclusione, l'intermediario ha affermato che *“la condotta [della banca] nella vicenda .. è da ritenersi legittima e corretta”*, considerato che:

- *“l'applicazione delle spese contestate dal ricorrente è stata pubblicizzata nel rispetto della normativa in tema di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari;*
- *“le spese in parola sono state ... reclamate in ragione del mancato rispetto del piano di ammortamento del mutuo e del piano di rientro dell'esposizione debitoria che era stato concordato”.*

Pertanto chiede all'A.B.F. di pronunciarsi per l'inaccogliabilità del ricorso.

A mezzo mail del 25/1/10, il ricorrente ha fatto tenere le proprie osservazioni conclusive in relazione alla controversia in esame, ribadendo la richiesta all'intermediario di “ripristino” degli oneri nella misura contrattuale di 0,52 Euro e di restituzione di ciò *“che impropriamente trattiene”*.

DIRITTO

La domanda per sentire dichiarare indebite, nella misura di € 10,00, le “spese per ogni sollecito di pagamento effettuato a mezzo posta o telefono” è ricevibile e fondata.

Dall' atto pubblico di mutuo, stipulato dal ricorrente il 21/7/2000, si evince che:

Art. 3 : *“La parte mutuataria si impegna a pagare le dette rate...alle rispettive scadenze. Resta espressamente convenuto che qualora la parte mutuataria non provvedesse puntualmente, secondo quanto stabilito nel presente contratto, al pagamento alle rispettive scadenze delle rate ..., si produrrà di pieno diritto a favore della banca, limitatamente alle rate scadute, la maturazione degli interessi di mora allo stesso tasso nominale annuo del sette per cento (7%) maggiorato di due (2) punti percentuali e quindi al complessivo tasso del nove per cento (9%), con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza della rata stessa”.*

Art. 10: *“...Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel titolo VI capo I del Testo Unico delle norme in materia bancaria e creditizia emanato con decreto legislativo del 1° settembre 1993 n. 385 (articolo 115 e seguenti) si specificano di seguito le spese che attengono al finanziamento: a) istruttoria iniziale lire cinquecentomila (L. 500.000); b) eventuale restrizione o cancellazione di ipoteca lire centocinquantamila (L. 150.000) per formalità; c) eventuale servizio di addebito in*



conto corrente delle rate lire mille (L. 1.000) per ciascuna rata. Ai sensi dell'art. 117 del citato Testo Unico, la parte mutuataria...approva specificamente che , nel periodo di durata del finanziamento, gli oneri di cui alla lettera b) possono variare in senso ad essa sfavorevole e che dette eventuali variazioni verranno comunicate nei modi e nei termini di cui al citato Testo Unico”.

In sintesi, dal contratto di mutuo (e dal relativo “capitolato”) emerge come lo *ius variandi* sia stato previsto solo con riferimento alle spese connesse alla restrizione o cancellazione di ipoteca.

Ora, le previsioni del Foglio Informativo del 3 giugno 2005, donde soltanto tra le “*altre spese bancarie*” vengono incluse, nella misura di 10 euro, le “*spese per ogni sollecito di pagamento effettuato a mezzo posta o telefono*”, non appaiono in alcun modo integrative del contenuto negoziale che vincola le parti, sicchè il Collegio rimane assolto anche dall'ipotetico dovere di sindacarne (con la validità) l'effettiva cogenza.

Né in senso contrario depongono fonti eteronome, qual è l'art. 117 d.lgs 385/1993 (contratti), comma 4 (“*I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora*”); né argomenti contrari alla conclusione raggiunta dal Collegio possono derivare dalla Circ. Banca d'Italia 21 aprile 1999, n. 229 “Istruzioni di vigilanza per le banche”, Tit. X, capitolo 1, sez. III, par. 3 (contenuto dei contratti), comma 1 (“*I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali oneri di mora. ... Il testo del contratto riporta almeno le condizioni economiche e le clausole indicate nel foglio informativo*”).

Infine, al ritenuto carattere indebito della percezione, laddove operata nella misura qui giudicata non applicabile (di € 10,00 “per ogni sollecito di pagamento effettuato a mezzo posta o telefono”), fa seguito il dovere delle parti di convenire in buona fede sopra le eventuali conseguenze restitutorie, che non possono farsi oggetto di giudizio.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso e dichiara indebite le “spese per ogni sollecito di pagamento effettuato a mezzo posta o telefono”, percepite dall'intermediario nella misura di € 10,00.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso, e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI